



Ricorso dell'atleta Nicola Lepore per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Volley Ball Il Gruppo A.S.D. (cod. soc. 15.073.0172).

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

Avv. Augusto Mattiello Presidente
Avv. Ennio De Vita Componente relatore
Avv. Carlo Maione Componente
Avv.p. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il ricorrente, contumace la società convenuta,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta Nicola Lepore chiedeva lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla Società Volley Ball "Il Gruppo" A.S.D., per disinteresse del sodalizio concretizzatosi nella mancata sottoposizione a visita medica e per omessa convocazione.

Si desume dal contesto del ricorso che l'atleta, per la stagione agonistica in corso, così come avvenuto per annate precedenti, non è stato convocato per l'inizio attività, né sottoposto a visita medica.

In ordine alla richiesta di scioglimento per giusta causa per ragioni attinenti alla mancata visita medica, la Commissione ritiene fondata tale richiesta in quanto non vi è prova che l'atleta sia stato sottoposto a visita medica, prova che incombeva sul sodalizio.

Sebbene la procedura prevista dagli articoli 21 e ss. del RAT preveda una specifica impugnazione in via amministrativa dell'eventuale tesseramento per mancata sottoposizione dell'atleta a visita medica, vedasi art. 24, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ciò nondimeno quando la CTA, con il ricorso, viene a conoscenza che l'atleta non sia stato sottoposto a visita medica da parte della Società, deve comunque valutare tale circostanza e tale inadempimento non tanto ai fini del disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta, ma sotto il profilo dell'esistenza del tesseramento.

Pertanto, tale mancanza comporta il venir meno del tesseramento stesso e in conseguenza la Commissione, nel caso di specie, prendendone atto, deve dichiarare l'inesistenza del vincolo. Tale inesistenza è *quod ad effectum* equiparabile alla revoca dello stesso. Pertanto, l'atleta deve ritenersi ad ogni effetto svincolato dal sodalizio.

Tale motivo diventa assorbente, ciò malgrado, la Commissione ritiene opportuno precisare che anche il motivo della mancata convocazione è stato legittimamente posto e risulta fondato in quanto il sodalizio, oltre a non contestarlo, non ha dato prova della avvenuta convocazione.



A conforto delle motivazione del ricorrente milita il comportamento tenuto dal sodalizio che oltre a non dar riscontro alla messa in mora dell'atleta è rimasto anche contumace; da tale comportamento concludente è dato ritenere il completo disinteresse del sodalizio all'atleta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e - appurata la inesistenza del vincolo - dichiara l'atleta Nicola Lepore ad ogni effetto svincolato dalla Società Volley Ball Il Gruppo A.S.D..
Dispone la restituzione della tassa ricorso versata dal ricorrente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 4 ottobre 2014

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello